RIGUARDANTE LA ISTRUZIONE DI SEZIONI DI GINNASI SUPERIORI E LICEI MODERNI

Art. 12

Il Governo del Re e' autorizzato a concludere accordi con Governi stranieri per lo scambio reciproco di insegnanti di lingue moderne.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante la istruzione di sezioni di ginnasi superiori e licei moderni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 860
Titolo	II — Insegnanti di lingue e letterature moderne
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-istruzione-di-sezioni-di-ginnasi-superiori-e-licei/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it